

Repubblica Italiana
COMUNE DI TRIESTE

N. Rep. com.le

**SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ORDINARIA, SENZA
VINCOLO DI ESCLUSIVA, DI FARMACI, SPECIALITÀ MEDICINALI, E
PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI**

CIG N. _____

L'anno duemilaventicinque, addì *** (****) del mese di *****, a Trieste, nella sede comunale.

AVANTI A ME

dott. Giampaolo Giunta, Segretario Generale del Comune di Trieste, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge

SONO COMPARI

da una parte:

- 1) dott. _____, nato a ***** (***) il **.*****, ... del COMUNE DI TRIESTE con sede in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, c.f. 00210240321, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune",

all'altra parte:

- 2) sig. *****, nato a ***** (***) il **.*****, C.F. *****, il/la quale interviene in questo atto, in qualità di rappresentante della ditta *****, Codice Fiscale, P. IVA *****, con sede legale a ***** cap. *****, via ***** n. **, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di *****, Repertorio Economico Amministrativo al n. ***** dd. *****, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della *****, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", (ev.: giusta procura speciale n. ***** dd. **.*****, allegata al presente atto sub "A").

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che con determinazione n. *** dd. ***** si approvava l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro relativo alla fornitura ordinaria senza vincolo di esclusiva, di:

A. Medicinali a brevetto valido in corso classificati dall'AIFA in classe A, ovvero completamente a carico del SSN (Specialità medicinali originali di fascia A);

B. Medicinali a brevetto valido in corso classificati dall'AIFA in classe C, ovvero completamente a carico del cittadino (Specialità medicinali originali di fascia B);

C. Medicinali equivalenti a brevetto scaduto (generici) e classificati dall'AIFA in classe A, ovvero soggetti al prezzo di riferimento. Il SSN rimborsa il costo del farmaco equivalente a prezzo più basso e pone a carico del cittadino la differenza tra il farmaco e il generico più conveniente (Farmaci generici di fascia A);

D. Medicinali equivalenti a brevetto scaduto (generici) e classificati dall'AIFA in classe C, ovvero soggetti al prezzo di riferimento. Sono totalmente a carico del paziente e hanno un costo minore a quelli della lettera B dei quali sono equivalenti (Farmaci generici di fascia C);

E. Medicinali senza obbligo di prescrizione denominati OTC (Over The Counter). Sono prodotti a prezzo libero e vendibili in regime di concorrenza ai sensi del decreto Bersani. Sono venduti anche negli esercizi commerciali e nei corner della GDO (Farmaci OTC); e medicinali senza obbligo di

prescrizione denominati SOP (Senza Obbligo di Prescrizione). Sono prodotti a prezzo libero e vendibili in regime di concorrenza ai sensi del decreto Bersani. Sono venduti anche negli esercizi commerciali e nei corner della GDO (Farmaci SOP);

F. Farmaci e parafarmaci veterinari; Dispositivi medici; Parafarmaci quali integratori alimentari, cosmetici, prodotti fitoterapici e galenici; Altro materiale sanitario, a titolo esemplificativo medicinali omeopatici, presidi medico chirurgici, ossigeno terapeutico, emollienti, detergenti, alimenti e prodotti per la prima infanzia, alimenti speciali (diabetici, celiaci, dializzati, ipocalorici ecc.), prodotti per l'igiene. Sono prodotti a prezzo libero venduti anche nelle parafarmacie e nei corner della GDO e nel caso dei parafarmaci anche al di fuori di queste strutture e quindi in assenza del farmacista;

a favore delle Farmacie comunali "al Cedro" e "al Cammello" di Trieste, da svolgersi nel rispetto del Capitolato speciale e dell'Offerta economica presentata dagli aggiudicatari del presente Accordo Quadro, per il regolare funzionamento delle farmacie comunali e per il periodo a decorrere dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2027, e si approvavano i documenti di gara. Ai sensi del capitolato di gara, qua integralmente richiamato, l'Accordo Quadro potrà prevedere una proroga per ulteriori 24 mesi;

- che l'obbligo dell'appaltatore/fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità e ai termini stabiliti;

- che, con determinazione dirigenziale n. *** dd. *****, il servizio è stato aggiudicato definitivamente al fornitore *****, con sede a ***** in via ***** n. ** che, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che i singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro verranno conclusi attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

- che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e dei relativi servizi connessi e accessori da erogare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;

- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo Quadro;

- che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Accordo Quadro;

- che il Fornitore ha presentato l'auto dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;

- che, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva di _____, con scadenza _____, depositato agli atti del Comune, il fornitore è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori con I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di _____;

- che il fornitore risulta in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- che il fornitore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, la dichiarazione circa la propria composizione societaria e quanto ivi previsto e che si trova depositata agli atti del Comune;
- che è stata vista l'informazione antimafia della Prefettura di ***** dd. *****, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011;
- che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per il Comune di Trieste nei confronti del Fornitore, rappresentando l'accordo medesimo le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dal Comune di Trieste, per il tramite delle Farmacie comunali, con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Speciale e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 2 – OGGETTO

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti di fornitura di cui al Capitolato Speciale.

Con l'Accordo Quadro, l'appaltatore/fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune di Trieste a fornire i prodotti e i relativi servizi connessi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e in tutta la documentazione allegata, nella misura richiesta dalle Farmacie comunali con gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti dell'importo massimo spendibile pari al 50% per il fornitore primo aggiudicatario, al 30% per il secondo fornitore aggiudicatario e al 20% per il terzo fornitore aggiudicatario oppure nei limiti dell'importo massimo spendibile pari al 60% per il fornitore primo aggiudicatario e al 40% per il secondo fornitore aggiudicatario.

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Farmacie comunali danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara.

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Farmacie comunali in nome e per conto del Comune di Trieste e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Farmacie comunali utilizzano l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore in via telematica per il tramite del sistema di gestione delle farmacie. Qualora, per cause non prevedibili, fosse momentaneamente impossibile utilizzare il sistema gestionale, gli ordinativi di fornitura potranno essere inviati dalle Farmacie comunali anche via fax o telefono.

ART. 4 MODALITÀ DI CONCLUSIONE

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, i singoli contratti con il Comune di Trieste si concludono con la semplice ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle Farmacie comunali.

Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'ordinativo di fornitura, anche solo in parte il fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Farmacie comunali entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso il Comune di Trieste ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nel presente Accordo Quadro.

ART. 5 - DURATA

Il presente Accordo Quadro ha la durata massima di mesi 24 (ventiquattro), a decorrere presumibilmente dalla data del 01/07/2025. In ogni caso il contratto avrà termine al raggiungimento dell'importo stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, anche se non decorso il termine predetto.

La durata dei singoli contratti attuativi non potrà eccedere la scadenza dell'Accordo Quadro.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare alla scadenza il presente Accordo per la medesima durata, dopo aver effettuato una valutazione delle condizioni della fornitura in essere al momento e qualora non siano intervenute variazioni normative riguardanti il sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

Alla scadenza il presente Accordo Quadro si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

L'accordo potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

L'accordo potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo fornitore.

L'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi in cui, prima del decorso del termine di scadenza, anche eventualmente prorogato, al Fornitore potrà essere richiesto di accettare, alle stesse condizioni, l'incremento di tale importo fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 120, comma 9 del Codice;
- b) Per quanto attiene il presente contratto, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, non ha rilevanza in quanto l'aggiornamento avviene in maniera automatica secondo le disposizioni normative riguardanti il sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

La fornitura è disciplinata dalle condizioni previste dal Capitolato Speciale di gara.

ART. 7 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura, sono calcolati sulla base delle percentuali di sconto offerte in sede di gara.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Comune fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendo carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dai corrispettivi come sopra indicati.

ART. 8 – IMMUTABILITÀ DELLE PERCENTUALI OFFERTE

Le percentuali di sconto offerte in sede di gara rimangono fisse ed immutate per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle forniture rese in esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente di fattura elettronica.

Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l'avvenuta verifica di conformità o l'emissione di attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso il tempo previsto per la verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sospende il tempo previsto per il pagamento della fattura, in caso essa pervenga in anticipo. In sede di verifica di conformità verrà applicata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 11 comma 6 del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023). È facoltà dell'impresa emettere fatture che evidenziano un corrispettivo già decurtato della ritenuta di garanzia.

2. Per gli altri adempimenti si fa riferimento all'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 10 - PENALITÀ

In relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, con riferimento agli obblighi specifici e generali in essi determinati per il fornitore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura, come successivamente disciplinata, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal Capitolato Speciale, comporteranno l'applicazione della penalità di € 250,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe.

Per le inadempienze più gravi, l'Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.

Costituiscono inoltre grave inadempienza:

- 1) la consegna di medicinali scaduti;
- 2) la mancata effettuazione della fornitura o l'effettuazione in modo non conforme alle condizioni di cui al presente capitolato d'onere;
- 3) ripetuti e reiterati ritardi nella consegna.

L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Appaltatore.

Sarà seguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune di Trieste, trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'Appaltatore.

Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del presente Accordo Quadro si rinvia all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nei seguenti casi:

- 1) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- 3) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione;
- 4) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
- 6) l'interruzione del servizio per più di tre giorni consecutivi;
- 7) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Accordo Quadro e relativi contratti attuativi, il presente Accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente Accordo qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore/fornitore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall'eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.

In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal presente Accordo Quadro nonché dai singoli ordinativi di fornitura nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

ART. 13 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

L'appaltatore e il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore (se c'è subappalto) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento del presente Accordo Quadro e di ogni singolo Contratto derivato, l'Appaltatore ha costituito una idonea garanzia definitiva mediante polizza _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____ di importo complessivo pari ad € _____ (euro ____/00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice in favore del Comune di Trieste.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 117 comma 12.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 codice civile.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati sottoscritti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo Quadro all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti del Comune a far data dalla stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dall'Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune, per quanto di ragione, verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

La Ditta ha inoltre provveduto nella misura del ... sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa n. *****, dd. *****, completa di appendice (eventuale.) n. I dd. ***** per l'importo pari ad € *****, emessa dalla ***** Agenzia di *****, come previsto dall'art. 18 del Capitolato di gara, ad assolvere ad ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'impresa aggiudicataria solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

L'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa _____ con la compagnia _____ rispettante i massimali e le estensioni previste all'art. 17 del Capitolato speciale.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

L'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto la copertura assicurativa richiesta. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Accordo Quadro si risolve immediatamente di diritto ex art. 1456 del Codice Civile. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Dipartimento "*Innovazione e servizi al cittadino*" entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

L'appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi al Dipartimento "*Innovazione e servizi al cittadino*" al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

ART.15 - NORMATIVA DEL SETTORE

Per quanto non specificamente previsto nel capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, a quelle in vigore per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Regolamento Comunale dei Contratti, ed alla normativa di settore.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

Nella raccolta e trattenuta dei dati degli utenti, la ditta dovrà attenersi alle vigenti normative sulla "privacy", L. 196/2003 e regolamento UE 679/2016.

ART. 16 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico della DITTA APPALTATRICE.

ART. 17 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via _____

ART. 18 – REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € *****, IVA esclusa; si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6, co. 3 del D.L. 179/2012.

In analogia con l'art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913, il presente atto è stato da me letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

In applicazione analogica dell'art. 52-bis, co. 1, L. 89/1913, il presente atto è stato sottoscritto dai comparenti, in mia presenza, apponendo firma digitale o elettronica.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2, D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

La ditta appaltatrice dichiara di accettare per intero le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

L'IMPRESA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AMBRA DE CANDIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/11/2024 11:36:39